

Azione di arricchimento proposta in via subordinata – Cass. n. 14944/2022

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) -
Azione di arricchimento proposta in via subordinata - Difetto di prove sufficienti all'accoglimento
di quella principale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissibilità dell'azione di arricchimento sul presupposto che la stessa fosse stata esercitata in via subordinata rispetto ad un'azione contrattuale respinta per carenza di prova, mentre invece nessuna azione contrattuale era stata esercitata nei riguardi delle parti destinatarie dell'azione ex art. 2041 c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14944 del 11/05/2022 (Rv. 664823 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042

Corte

Cassazione

14944

2022